

A.S.D. COUNTRY TIME CLUB – VIALE DELL’OLIMPO N°5 - PALERMO

## STATUTO

### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1) E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica COUNTRY TIME CLUB" ( in breve “A.S.D. Country Time Club”), l’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2) l'Associazione ha sede in Palermo;

Articolo 3) L’Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica ed ha quale scopo prevalente la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico attraverso l’organizzazione di attività sportive, comprese le attività didattiche per il perfezionamento, avviamento ed aggiornamento dello sport del tennis.

L’Associazione potrà svolgere le superiori attività anche nell’ambito di altre discipline sportive e potrà altresì organizzare attività sociali, culturali e ricreative.

L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) ed alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) nonché al Centro Nazionale Sportivo Libertas (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) ed accetta sin d’ora di conformarsi allo statuto, ai regolamenti ed a quanto deliberato dai competenti organi federali impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I.

L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere

economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T..

I componenti della Deputazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza a Federazioni o EPS, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora alle stesse dovuto.

L'Associazione potrà aderire ad altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ed accetta sin d'ora di conformarsi alle loro norme e direttive.

L'Associazione può svolgere tutte le attività collegate ai suddetti scopi al fine di promuovere ed incentivare, soprattutto tra i giovani, la pratica degli sports e la migliore utilizzazione del tempo libero, comprese la gestione di impianti ed attrezzature sportive, la vendita di articoli sportivi, di abbigliamento e di accessori connessi alle attività sportive, le prestazioni di sponsorizzazione e pubblicitarie in genere, nonché la gestione di ristoranti, bar, discoteche, lidi balneari, alberghi, strutture turistico-ricettive e di turismo rurale.

## TITOLO II PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4) Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite: a) dalle tasse di ammissione dei nuovi soci; b) dalle quote sociali; c) dall'utile derivante da manifestazioni o da partecipazioni ad esse; d) da ogni altra entrata che concorra ad

incrementare l'attività sociale.

Articolo 5) L'Associazione non potrà distribuire, neanche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6) L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, entro il 31 marzo di ogni anno verranno predisposti dalla Deputazione il rendiconto economico e finanziario nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il successivo 30 Aprile.

### TITOLO III SOCI

Articolo 7) Il rapporto e le modalità associative sono accomunate da una disciplina uniforme con l'obiettivo di garantire l'effettività del rapporto, è escluso qualsiasi limite temporale della partecipazione dei soci alla vita associativa ed è, infine, garantito ai soci maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, mentre per i soci che non abbiano raggiunto la maggiore età, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale (ex art. 320 c.c.) con priorità per il genitore già socio dell'Associazione.

Fermo restando che tutti i soci potranno frequentare i locali sociali ed utilizzare le strutture e le attrezzature sportive secondo modalità eventualmente stabilite dal regolamento interno, essi si distinguono in fondatori, ordinari, onorari ed agonisti:

a) sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo,

nonché quelli designati e nominati come tali dalla Deputazione, essi non versano quota di ammissione né quota sociale mensile;

b) sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata dalla Deputazione e che verseranno la quota di ammissione e la quota sociale mensile che verranno stabilite dalla stessa;

c) sono soci onorari coloro che per meriti sportivi, culturali o sociali saranno ammessi a tale categoria su designazione e nomina della Deputazione, essi non versano quota di ammissione né quota sociale mensile;

d) sono soci agonisti i giovani giocatori emergenti, in possesso di tessera agonistica federale, nonché gli atleti che si siano classificati in posti di onore in manifestazioni a carattere almeno regionale, essi mantengono le qualità di socio agonista a condizione che accettino di partecipare alle competizioni sportive indicate dall'Associazione, sono nominati dalla Deputazione, non versano la quota di ammissione ma versano la quota sociale mensile.

Articolo 8) Tutti coloro che intendono assumere la qualità di socio devono essere presentati da un altro socio, tranne i soci onorari ed agonisti che sono proposti dalla Deputazione e dovranno fornire su apposita domanda indirizzata alla Deputazione: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, nonché attestare l'impegno ad attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere assunte dagli organi sociali.

La qualità di socio e la relativa quota associativa sono intrasmissibili, tale

quota non è in ogni caso soggetta ad alcuna rivalutazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità o morosità, la morosità o la indegnità verrà dichiarata dalla Deputazione con le modalità stabilite dal Regolamento interno.

La Deputazione potrà insindacabilmente escludere i soci onorari o agonisti che abbiano perso taluno dei requisiti indicati alle lettere c) e d) dell'art.7.

#### TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 9) L'associazione è amministrata da una Deputazione composta da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni che non ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, essa dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza dei membri, dovrà essere convocata entro 15 giorni, a cura del Presidente o di un Deputato, l'Assemblea dei Soci per la sostituzione dei membri dimissionari.

Nel caso in cui resti in carica la maggioranza dei membri, la Deputazione valuterà in completa autonomia se cooptare al proprio interno uno o più componenti in sostituzione dei dimissionari ovvero se proseguire in formato ridotto fino alla scadenza naturale del mandato.

In caso di cooptazione, la nomina dei nuovi deputati dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

I Deputati eserciteranno la loro funzione a titolo gratuito ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'eventuale remunerazione di tutti o parte dei Deputati dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci e commisurata al particolare e non episodico impegno dagli stessi profuso nell'esercizio della loro funzione.

Articolo 10) La Deputazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;

Articolo 11) La Deputazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario ed al bilancio preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La Deputazione è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza anche di costui, dal più anziano dei presenti.

Articolo 12) La Deputazione è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

La Deputazione può delegare i suoi poteri in tutto o in parte al Presidente e/o al Vice Presidente tanto congiuntamente che disgiuntamente tra loro.

La Deputazione può autorizzare la temporanea frequentazione dei locali dell'Associazione a personaggi del mondo dello sport, della cultura, della

politica e dell'imprenditoria (denominati "Ospiti del Presidente"), l'ospite sarà in ogni caso tenuto al rispetto dei regolamenti e non dovrà versare alcuna quota.

Articolo 13) Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e della Deputazione e, nei casi di urgenza, possono esercitare i poteri della Deputazione, salvo ratifica da parte di questa alla prima riunione utile.

#### TITOLO V ASSEMBLEE

Articolo 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante avviso inviato ai soci aventi diritto al voto almeno otto giorni prima della data della riunione oppure mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede e contemporanea pubblicazione nel sito internet dell'associazione.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione che non potrà celebrarsi nello stesso giorno della prima.

La convocazione dell'assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa della Deputazione o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Con le stesse forme di pubblicità devono essere diffusi i contenuti delle relative delibere, nonché il rendiconto annualmente approvato.

L'Assemblea dei soci è dotata della piena sovranità nell'elezione della Deputazione, ogni socio in Assemblea ha diritto ad un voto e in nessun

caso è previsto il voto per delega.

Articolo 15) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali ai sensi dell'art. 7 ovvero che regolarizzino la propria posizione debitoria almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Articolo 16) L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Articolo 17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Deputazione, in mancanza dal Vice Presidente o da persona nominata dall'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente constatare la validità del diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dai due scrutatori.

Articolo 18) L'Assemblea delibera sull'approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei Deputati, sulla modifica dello statuto e del regolamento, il cui rispetto è obbligatorio per tutti i soci, nonché su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Deputazione.

Articolo 19) In occasione dell'elezione della Deputazione, l'Assemblea dei soci dovrà scegliere i cinque componenti tra coloro che avranno comunicato la propria candidatura, a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'Associazione, almeno trenta giorni prima della scadenza quinquennale del mandato della Deputazione in carica.

In mancanza anche parziale delle suddette candidature, l'Assemblea potrà scegliere i Deputati mancanti tra tutti i Soci che avranno comunicato la propria candidatura almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

I componenti della Deputazione sono eletti a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto.

Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di voto, decide insindacabilmente se il voto dovrà essere palese o segreto, nel primo caso le votazioni si effettueranno per alzata di mano o per acclamazione, nel secondo caso i voti saranno validamente espressi mediante l'utilizzo di schede elettorali preventivamente predisposte a contenere non più di cinque preferenze.

Sarà, altresì, cura del Presidente e dei due scrutatori fissare prima dell'inizio delle operazioni di voto i criteri per la individuazione ed attribuzione dei voti validi e di quelli nulli, nonché delle eventuali schede bianche.

In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Decorsa un'ora dall'inizio delle operazioni di voto, il Presidente, dopo aver

ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dai due scrutatori da lui scelti prima della votazione.

Ultimato lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti.

#### TITOLO VI CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Articolo 20) Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci relativamente al presente statuto, o tra i soci e l'Associazione, verrà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, che giudicherà inappellabilmente senza formalità di procedura.

In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, si procederà alla nomina di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo da uno dagli arbitri così nominati ed in mancanza dal Presidente del Tribunale di Palermo.

#### TITOLO VII SCIoglimento

Articolo 21) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 16, la quale deve contestualmente:

- a) nominare il o i liquidatori, che svolgeranno la loro funzione a titolo gratuito, determinandone i poteri;
- b) devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari tra le associazioni aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della

legge n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22) Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia previste dal codice civile e dalle leggi speciali se ed in quanto applicabili.